

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/9

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000004	21/04/2023

OGGETTO: Tribunale di Bari. R.G. n. 9011/15. Giudizio promosso c/ la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 e Regione Puglia. Sentenza n. 996/2022 del 09/03/2022. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20230000007 DEL 17/04/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 13 (tredici) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 <i>Firmato Digitalmente il 20/04/2023 14:52</i> Luigi FRUSCIO	 <i>Firmato Digitalmente il 20/04/2023 15:49</i> Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 <i>Firmato Digitalmente il 21/04/2023 10:45</i> Filomena BAVARO	 <i>Firmato Digitalmente il 20/04/2023 16:26</i> Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/04/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione


Firmato Digitalmente il 21/04/2023 10:57

Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Tribunale di Bari. R.G. n. 9011/15. Giudizio promosso c/ la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 e Regione Puglia. Sentenza n. 996/2022 del 09/03/2022. Esecuzione.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/9

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 12.06.2015, iscritto a R.G. n. 9011/2015, la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/9, per sentirle condannare, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, al pagamento in via tra loro solidale, della somma di € 248.113,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 e la Regione Puglia si costituivano nel giudizio, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo invece responsabile il Ministero della Salute; eccepivano altresì l'infondatezza della domanda, sia nell'an sia nel quantum;
- nelle more del giudizio decedeva la ricorrente e si costituivano le due eredi; il GU ammetteva CTU medico-legale, a cui partecipava la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9; il CTU riconosceva il danno subito dalla de cuius, accertando il nesso causale tra le lesioni provocate dall'evento lesivo e il danno lamentato dalla ricorrente;
- con sentenza n. 996/2022 pubblicata il 15.03.2022, il Tribunale di Bari:
 - dichiarava la responsabilità delle parti convenute, condannandole, in solido tra loro, al pagamento in favore delle eredi della somma complessiva di € 17.015,50, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
 - condannava le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che liquidava in € 773,00 per spese documentate ed € 4.835,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario, cpa e iva come per legge;
 - poneva definitivamente le spese della CTU a carico delle parti convenute in solido tra loro.

CONSIDERATO CHE

- il giudizio è definito con sentenza passata in giudicato, che ha accertato e dichiarato la responsabilità della Regione Puglia e della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, sulla scorta di Giurisprudenza pacifica in argomento;
- con nota pec del 17.03.2023, acquisita al prot. n. 38022 del 17.03.2023, la Struttura Burocratica Legale chiedeva al difensore delle parti vittoriose di comunicare formale accettazione delle somme spettanti a titolo di risarcimento danni; chiedeva altresì di trasmettere i documenti relativi alle eredi, il codice IBAN dei c/c intestati alle sue assistite, su cui far affluire le somme dovute, nonché fattura relativa alle spese processuali;
- con mail del 28.03.2023, acclarata al prot. az. n. 45213 del 30.03.2023, il difensore trasmetteva i conteggi delle somme spettanti alle sue assistite, allegando le coordinate bancarie delle predette, nonché preavviso di parcella; atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

RITENUTO

- pertanto, di dover provvedere alla liquidazione in favore delle due eredi delle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni, nonché alla liquidazione delle competenze professionali del difensore riconosciute dal Giudice del Tribunale di Bari con sentenza n. 996/2022, meglio dettagliata nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., con espressa riserva di ripetizione del 50% dell'intero importo liquidato in danno della Regione Puglia, coobbligata in solido.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto della sentenza n. 996/2022 del 09/03/2022 e, per l'effetto:
- di liquidare, e conseguentemente pagare in favore delle eredi la complessiva somma di € 25.025,07 a titolo di risarcimento del danno, interessi legali e spese legali, come da allegato modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

- di disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 25.025,07, venga attinta dal "Fondo Rischi per le Gestioni Liquidatorie", come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario relativo al bilancio dell'anno 2015;
- di trasmettere il presente provvedimento alle ricorrenti, per il tramite del difensore, al suo indirizzo di posta elettronica, nonché alla Regione Puglia;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente determinazione;
- di procedere alla ripetizione del 50% dell'intera somma liquidata con il presente provvedimento in danno della Regione Puglia, coobbligata in solido.

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 1474/2013.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
Fondo Risch - FONDO RISCHI GESTIONE LIQUIDATORIA	2015	25.025,07

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Garzia Silvia	 Firmato digitalmente il 17/04/2023 09:04
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 17/04/2023 09:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 17/04/2023 10:01